

COPIA

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Deliberazione n. 369 della seduta del 30 LUG 2012

Oggetto:

Disciplina e criteri per il funzionamento, composizione, nomina e compiti delle Commissioni di collaudo per i procedimenti di competenza della Regione in materia di Oli Minerali, GPL.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE

D.ssa Maria Grazia Nicolò

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	☒	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	☒	
3	Pietro AIELLO	Componente	☒	
4	Mario CALIGIURI	Componente	☒	
5	Antonio Stefano CARIDI	Componente	☒	
6	Luigi FEDELE	Componente	☒	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	☒	
8	Giacomo MANCINI	Componente	☒	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	☒	
10	Francescantonio STILLITANI	Componente	☒	
11	Domenico TALLINI	Componente	☒	
12	Michele TREMATERRA	Componente	☒	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

f.to Bianco

La delibera si compone di n. _____ pagine compreso il frontespizio e di n. _____ allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il Dirigente di Servizio

Il dirigente di Servizio
(ing. Antonio Scuderi)

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Franco PRAMPOLINI

F. Prampolini

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio e al gas non riservate allo Stato dall'art. 29 del decreto stesso, così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
- con sentenza 6 giugno 2001, n. 206, la Corte Costituzionale deliberava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.443/99, di modifica dell'art. 29, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 112/98 che aveva riservato alla competenza statale esclusivamente le funzioni inerenti lo stoccaggio di metano in giacimento;
- pertanto, ritornavano in capo allo Stato tutte le funzioni in materia di depositi di oli minerali;
- le esigenze di riordino e razionalizzazione dell'intero settore dell'energia, inclusi gli oli minerali, sono poi sfociate nella legge 23 agosto 2004, n.239, di riordino del settore energetico e di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia;
- con l'entrata in vigore della citata legge 239/04 l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per tutti gli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali è la Regione (art. 1, comma 56, legge n. 239/04);
- in particolare, sulla base dell'art. 1, comma 56, della legge n. 239/04, sono soggette ad autorizzazione:
 - a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% è realizzato per fasi successive;
- le attività residue operano in un regime liberalizzato, salvo sempre il rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
- ad esclusione degli impianti strategici di cui all'art. 57 del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n.5, pubblicato sul supplemento alla G.U. del 09.02.2012, n.33, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge n. 35/2012, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali continuano ad essere disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R., i titolari di autorizzazione non possono condurre in via definitiva le opere realizzate prima che siano state collaudate. Il collaudo, al quale deve provvedere una commissione la cui composizione deve essere individuata nell'atto di autorizzazione, è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato;
- il citato articolo rinvia, infine, all'art. 4 della legge 1 marzo 1986, n. 61, secondo cui alle verifiche ed ai collaudi di cui in narrativa provvede il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con onere a carico degli interessati nella misura determinata con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- tale decreto è rappresentato dal D.M. 29 novembre 1986 registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 1986, reg. 16 foglio 218, che disciplina appunto le modalità relative alle Commissioni incaricate degli accertamenti concernenti la lavorazione, il deposito e la distribuzione di oli minerali;
- in particolare, il decreto fissa alcuni principi che si possono così sintetizzare:
 - a) le Commissioni sono composte da rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento amministrativo;
 - b) la composizione della Commissione è determinata con l'atto autorizzatorio;
 - c) gli oneri per l'attività della Commissione sono a carico dell'impresa interessata e sono computati secondo una tabella allegata al decreto stesso.
- con il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di lavorazione e deposito di oli minerali sono, pertanto, diventati di competenza regionale anche i relativi collaudi.

PRESO ATTO:

- del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n.5, pubblicato sul supplemento alla G.U. del 09.02.2012, n.33, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- che tale decreto, convertito in legge n. 35/2012 individua, all'art. 57 le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell'art.1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n.239, per i quali fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'art.1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n.239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

RILEVATO, pertanto, la necessità di provvedere a disciplinare criteri per il funzionamento, composizione, nomina, e compiti delle Commissioni di collaudo per i procedimenti di competenza della Regione in materia di Oli Minerali, GPL;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che

non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;

- l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 prevede l'esercizio delle Regioni per le funzioni amministrative previste dall'art. 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112/98;
- l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio delle autorizzazioni relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al Titolo V Parte 11 della Costituzione" che, nel ridefinire le competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, relativamente alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni - ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative " salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000, concernente il trasferimento alla Regioni dei beni e delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- la L.R. 12 agosto 2002, n. 34 ed, in particolare, le disposizioni di cui al capo V;

VISTO il DPGR n. 354 del 24 giugno 1999 «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n.223/2012;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Calabria e pertanto non assume rilevanza contabile;

SU CONFORME proposta dell'Assessore alle Attività Produttive On. Antonio Stefano Caridi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

- di approvare l'articolato (all. "A") che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di demandare al Dipartimento Attività Produttive tutti gli adempimenti consequenziali all'approvazione della presente deliberazione;
- Pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

f.to Bianco

IL PRESIDENTE

F.to Scarpelli

Disciplina e criteri per il funzionamento, composizione, nomina e compiti delle Commissioni di collaudo per i procedimenti di competenza della Regione in materia di Oli Minerali, GPL.

ARTICOLO 1

Il presente atto, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme statutarie, disciplina le modalità relative a:

- a) la composizione, la nomina, il funzionamento ed i compiti della Commissione regionale di Collaudo.
- b) la definizione delle procedure di collaudo, relativamente ai depositi di stoccaggio di oli minerali e G.P.L., con esclusione degli impianti strategici di cui all'art. 57 del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n.5, pubblicato sul supplemento alla G.U. del 09.02.2012, n.33, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge n. 35/2012;

ARTICOLO 2

La presente disciplina si applica per tutte le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 con esclusione delle autorizzazioni per gli impianti strategici di cui all'art. 57 del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n.5, pubblicato sul supplemento alla G.U. del 09.02.2012, n.33, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge n. 35/2012.

ARTICOLO 3

1. Composizione della Commissione di collaudo:

Le verifiche e i collaudi degli impianti di lavorazione e stoccaggio di Oli Minerali e G.P.L., di cui al R.D.L. 2 novembre 1933 n.1741 e successive modifiche e integrazioni, che hanno ad oggetto l'accertamento alla rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato, sono eseguiti da Commissioni, la cui composizione avviene rispettando il criterio della territorialità per cui le Commissioni di collaudo dovranno essere così composte: Due rappresentanti della Regione Calabria, Settore 2 Politiche Energetiche, Servizio 4, U.O. 4.3 Oli Minerali e G.P.L., di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Segretario della Commissione; un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane - UTF, competente per territorio; un rappresentante dei VV.FF. competente per territorio.

La Commissione potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, dell'assistenza tecnico-amministrativa di esperti.

2. La Commissione effettuerà i collaudi ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 420/94 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 4

1. Il Dirigente competente provvederà di volta in volta a richiedere alle Amministrazioni individuate al precedente art. 6, i nominativi dei rappresentanti degli enti e loro sostituti e procederà con proprio atto alla loro nomina nella Commissione di Collaudo.

2. I rappresentanti degli enti così individuati costituiscono la Commissione di Collaudo, sino a formale variazione comunicata dagli Enti rappresentati.

3. Il Dirigente competente in caso di assenze ingiustificate e reiterate dei membri rappresentanti provvede a richiederne la sostituzione agli Enti di rappresentanza.

ARTICOLO 5

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data stabilita per il collaudo, mediante avviso contenente i dati identificativi dell'impianto oggetto di collaudo, la data, l'ora e il luogo del collaudo.

La convocazione dovrà essere inviata anche alla Ditta richiedente.

2. In caso di motivata e imprevedibile impossibilità a partecipare al collaudo, da parte del rappresentante di un Ente convocato, dovrà esserne data immediata comunicazione (entro le 48 ore antecedenti la data prevista per il collaudo) al Presidente della Commissione. In tal caso la Commissione sarà riconvocata entro i 15 giorni successivi dalla data prevista.

ARTICOLO 6

1. Il collaudo avrà luogo solo in presenza di tutti i componenti della Commissione.

2. Il collaudo deve essere effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente che dovrà esibire alla Commissione tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti nel rispetto delle normative vigenti per la realizzazione delle infrastrutture. Dovrà altresì esibire:

- il progetto esecutivo "as built" comprensivo di computo metrico e quadro economico;

- dichiarazione di fine lavori e di conformità dell'opera al progetto autorizzato ai sensi della normativa vigente;
- collaudo tecnico dell'opera;
- ogni altra documentazione che la Commissione riterrà necessario richiedere.

3. Le verifiche effettuate durante il collaudo ed i loro risultati devono essere riportati su apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal rappresentante dell'impresa.

4. Il verbale dovrà essere conservato dalla Regione Calabria, quale Ente competente, una copia del verbale sarà consegnata agli altri membri della Commissione ed al titolare dell'autorizzazione.

5. La Regione Calabria, quale Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo l'esito del collaudo, tenendo conto delle eventuali prescrizioni tecniche riportate nel verbale di collaudo, adotterà gli opportuni atti autorizzatori e/o prescrittivi nei confronti del titolare dell'impresa.

6. Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, sarà programmato d'ufficio un nuovo collaudo, a carico della ditta titolare dell'autorizzazione secondo le modalità previste dal DM n. 5440 del 20.12.1986, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tese ad eliminare le irregolarità segnalate ed oggetto di prescrizione con l'atto prescrittivo.

Gli oneri del collaudo sono a carico della società o ditta individuale richiedente secondo la tabella prevista dall'allegato A) del D.M. n. 5440 del 20.12.1986.

ARTICOLO 7

Per quanto riguarda l'espletamento delle procedure di verifica (collaudo) per gli impianti strategici di cui all'art. 57 e 57 bis del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n.5, pubblicato sul supplemento alla G.U. del 09.02.2012, n.33, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge n. 35/2012 la presente disciplina si applica alle autorizzazioni per le quali le commissioni di collaudo siano già state nominate, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge, attraverso uno specifico atto che individui l'amministrazione di competenza, le funzioni ed il nominativo del membro designato, in questi casi la verifica può essere svolta dalla Regione e il relativo verbale di accertamento sarà trasmesso, unitamente a tutti gli atti connessi, al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza. Nel caso in cui un impianto definito strategico dalla nuova normativa sia in esercizio provvisorio, in attesa di collaudo e la commissione non sia stata

nominata nei termini di cui sopra, gli atti relativi dovranno essere trasferiti al MISE per il seguito di competenza.